



**ICEO
PIGAFETTA**

LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA degli STUDENTI e delle STUDENTESSE

comprensivo delle disposizioni per la

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

ai sensi dello

"Statuto delle Studentesse e degli Studenti",

emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249,
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235,
dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017, modificata dalla legge 17 maggio 2024, n.70
e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto il 24 ottobre 2025.
Il Titolo IV è stato aggiornato il 13 febbraio 2026.*

Esso è pubblicato sul sito Internet della scuola www.liceopigafetta.edu.it

*Il Regolamento può essere suscettibile di future modifiche o integrazioni
con delibera del Consiglio d'Istituto.*

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina degli studenti è emanato dal Consiglio d'Istituto. Esso stabilisce gli organi, le procedure, le infrazioni, le sanzioni e le garanzie che regolano il comportamento degli studenti all'interno della vita e della comunità scolastica.

Esso è finalizzato a garantire l'ordinato svolgimento delle attività all'interno della scuola, presupposto indispensabile per consentire a tutti, Studenti, Docenti, personale ATA, di espletare i propri compiti nel reciproco rispetto e in piena libertà ed efficienza.

Il Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana ed è conforme allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Principi

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 2 – La Comunità Scolastica

1. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

Art. 3 – Diritti dello studente

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»;
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 4 – Doveri dello studente

Ogni studente ha il dovere di rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Scolastici e tutte le disposizioni emanate dal Dirigente o da altri organi o soggetti competenti. In particolare, ogni studente ha il dovere di rispettare quelle delineate dai principi dell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/98:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con la funzione istituzionale della scuola, luogo di formazione e di educazione e con i principi sanciti dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".
4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 5 – Principi

1. Finalità del presente capo è garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e, per ogni studente, la possibilità di fruire del servizio scolastico in modo efficace.
2. Per il raggiungimento di questo obiettivo, e in conformità allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025, i provvedimenti disciplinari

hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Art. 6 – Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

4. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

5. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo si svolgono presso le strutture ospitanti di cui all'art. 4, comma 8-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025 ovvero con le modalità individuate all'art. 4, comma 8-quater dello stesso D.P.R. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

6. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

7. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Art. 7 – Infrazioni

1. Comportamenti che costituiscono infrazione disciplinare sono tutti quelli che si configurano come contravvenzione a comportamenti, atteggiamenti, doveri, divieti esplicitamente previsti nei Regolamenti Scolastici, nelle disposizioni emanate dal Dirigente o da altri organi o soggetti competenti, o in norme di rango superiore. In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti, messi in atto nella scuola:

1. che nuocciano al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola accogliente e pulita; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.6*
2. che siano indice di frequenza scolastica irregolare; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.1*
3. che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico; *D.P.R. 249/1998 art.3 c. 3*
4. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*
5. che generino rischi per la propria incolumità o sicurezza. *D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*
6. irrispettosi degli altri, che offendano il decoro delle persone, o rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggino la morale altrui, che non garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscano le relazioni sociali, che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.2*
7. che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.5*
8. si configurino come atti di bullismo o cyberbullismo; *Legge 29 maggio 2017, n. 71*

Si rimanda alla tabella in calce al presente Regolamento nella quale vengono elencate, a titolo di esempio non esaustivo, alcune fattispecie di infrazioni, divise per tipologia e gravità.

2. E' infrazione disciplinare anche l'inottemperanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari: tale fattispecie si configura come recidiva (art. 9).
3. Costituisce infrazione disciplinare anche ogni altro comportamento tenuto durante il tempo scuola che si configuri come reato.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni vengono irrogate tenendo conto della situazione personale dello studente, sono proporzionali alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni, in ordine crescente di gravità, consistono in:

- 1) richiamo verbale da parte del docente (da verbalizzare nel c.d. "richiamo" sul registro elettronico);
- 2) richiamo scritto del docente (c.d. "nota" sul registro elettronico);
- 3) richiamo scritto del dirigente, con ammonizione (c.d. "sanzione" sul registro elettronico);
- 4) richiamo scritto del dirigente, con ammonizione ed esecuzione di attività utili alla comunità scolastica, dopo il termine delle lezioni;
- 5) allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni (art. 6, comma 4)
- 6) allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni (art. 6, comma 5)
- 7) l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni (art. 6, comma 7)
- 8) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

2. In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, o di altro danno alla Scuola economicamente valutabile, all'irrogazione della sanzione disciplinare si accompagna il dovere di rifusione o riparazione del danno a carico dello studente.

3. Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in servizio presso l'Istituto. La segnalazione, al dirigente o ai docenti, di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da ogni componente della comunità scolastica.

4. Il ritiro, a norma delle disposizioni regolamentari della vita scolastica, di dispositivi che cagionino disturbo o distrazione, o di oggetti e materiali non appropriati all'ambiente scolastico perché contrari alle norme di decoro, rispetto o sicurezza per la propria o altrui salute, può comportare anche l'irrogazione di sanzione disciplinare oltre che, ove il fatto costituisca reato, la comunicazione all'autorità giudiziaria.

5. Le sanzioni irrogate costituiscono elemento per la valutazione del comportamento in sede di scrutinio, ai sensi del D.P.R. 122/2009 e dei criteri di valutazione adottati dal Liceo.

Art. 9 – Recidiva

1. Lo studente che incorre in sanzioni disciplinari della medesima natura per più di una volta configura la fattispecie della recidiva. In tali casi verrà irrogata la sanzione immediatamente superiore a quella precedente.

2. L'inottemperanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari è a sua volta infrazione disciplinare ed è assimilabile alla recidiva. Anche in tali casi verrà irrogata la sanzione immediatamente superiore.

Art. 10 – Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. I soggetti competenti ad emanare i provvedimenti disciplinari, sono:

- il Docente per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, nn. 1) e 2);
- il Dirigente Scolastico per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, nn. 3) e 4);
- il Consiglio di Classe per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, nn. 5) e 6);
- il Consiglio d'Istituto per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, nn. 7) e 8);

2. Le sanzioni disciplinari che prevedono anche il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate contestualmente alla quantificazione economica effettuata dal DSGA, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 4 del D.P.R. 249/1998.

Art. 11 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, anche verbalmente, ad esporre le proprie ragioni. Per nessun motivo legato ad infrazioni disciplinari un alunno può essere allontanato (anche temporaneamente) dalla lezione da parte dell'insegnante. Nessuna sanzione disciplinare può avere conseguenze sulla valutazione del profitto nelle discipline.

2. Il Coordinatore di Classe effettua il monitoraggio periodico dei richiami scritti e delle altre tipologie di sanzione, al fine di fornire elementi per la valutazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe, ai sensi del D.P.R. 122/2009 e ss.mm.ii.

3. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni è la seguente:

- sanzione di cui all'art. 8, comma 1, n. 1): per mancanze lievi, consiste nell'invito verbale allo studente ad interrompere comportamenti infrattivi e a non ripeterli in futuro, con contestuale verbalizzazione nel c.d. "richiamo" sul registro elettronico;
- sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, nn. 2): il comportamento contestato è puntualmente descritto sul registro elettronico, visibile solo ai docenti, allo studente e alla famiglia (nella funzione "note del registro elettronico), seguito da opportuna ammonizione.
- sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, dalla n. 3) alla n. 8): il docente o altro soggetto titolato redige una dettagliata relazione disciplinare a carico dello studente, nella quale sono puntualmente descritti i comportamenti contestati, e la trasmette al Dirigente Scolastico. Sulla base della relazione, eventualmente acquisiti ulteriori elementi, la contestazione di addebiti è portata a conoscenza dell'alunno e della famiglia. L'alunno è invitato a presentare le sue controdeduzioni, per iscritto o a voce. Udite le controdeduzioni e in ragione della tipologia e gravità dell'infrazione, il dirigente decide sulla natura della sanzione corrispondente al comportamento contestato: in caso di sanzione di cui all'art. 8, comma 1, n. 3) il dirigente procede direttamente col richiamo scritto, con ammonizione (nella funzione "sanzioni" del registro elettronico); in caso di sanzione di cui all'art. 8, comma 1, n. 4) il dirigente procede direttamente col richiamo scritto, con ammonizione e disposizione di esecuzione di attività utili alla comunità scolastica, dopo il termine delle lezioni; in caso di sanzione di cui all'art. 8, comma 1, nn. 5) e 6) il caso è sottoposto all'esame del Consiglio di Classe, che, in seduta disciplinare, adotta il relativo provvedimento; in caso di sanzione di cui all'art. 8, comma 1, nn. 7) e 8) il caso è sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto, che adotta il relativo provvedimento. Il provvedimento di sanzione, o l'eventuale provvedimento di archiviazione, è trasmesso alla famiglia dello studente e per conoscenza al Coordinatore di Classe.

4. Le attività utili alla collettività scolastica integrative alla sanzione di cui all'art. 8, comma 1, n. 4), sono, a titolo di esempio non esaustivo:

- riordino di materiale librario, di arredi scolastici, di aule e locali vari,
- semplici attività di piccola manutenzione e pulizia dei locali scolastici, del giardino, di corridoi e servizi.
- raccolta e sistemazione di dati non riservati, di inventari, di elenchi, di materiale per attività didattiche
- attività di ricerca e studio con redazione o trascrizione di appunti o produzione di materiali didattici,
- collaborazione nell'assistenza di alunni disabili,

5. La presenza di più sanzioni di questa tipologia può dar seguito all'irrogazione di sanzioni superiori;

6. Tutti i provvedimenti disciplinari sono inseriti nel fascicolo personale dello studente.

Art. 12 – Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia di cui all'art. 13. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

2. Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con l'impugnazione avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione, da parte dello studente o, se minorenne, dei genitori. L'organo di garanzia, esaminato il ricorso, nel termine di dieci giorni decide in via definitiva o rinvia all'organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al riesame. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13 – Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235 è composto da

1. il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente;
2. il rappresentante dei genitori in Giunta Esecutiva;
3. il rappresentante dei docenti in Giunta Esecutiva;
4. il rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva;

In caso di decadenza di un componente, l'organo rimane in carica, e il componente mancante verrà sostituito dal membro in Consiglio d'Istituto della corrispondente componente che ha ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di voti. Nel caso in cui lo studente o il genitore ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal rappresentante in Consiglio d'Istituto degli studenti o dei genitori, rispettivamente, che ha ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di voti.

TITOLO IV – PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 14 – Principi

1. Tutti gli studenti hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
2. Nel rispetto della Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n.70, il Liceo Pigafetta, in tema di prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo:
 - ai sensi dell'art.4, comma 3, recepisce nel proprio regolamento di istituto le [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo](#), adottate con decreto M.I. prot. n. 18 del 13 gennaio 2021;
 - ai sensi dell'art.4, comma 2bis, adotta, con documento allegato al presente regolamento, il “Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”

Art. 15 – Definizione di bullismo

1. Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un adolescente nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, non limitate ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti. Esso può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).
2. Il bullismo è inaccettabile e viene sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 16 – Definizione di cyberbullismo

1. Il cyberbullismo è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.
2. Il cyberbullismo è inaccettabile e viene sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 17 – Segnalazioni e procedure

1. Studenti, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico dell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di comportamenti riconducibili a studenti del Liceo, configurabili come bullismo o cyberbullismo, ne danno informazione al Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente attiva le fasi della procedura di seguito indicate, al fine di accertare i fatti, individuare eventuali responsabili e attivare azioni educative e/o sanzionatorie sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento.
 - analisi e valutazione dei fatti denunciati;
 - convocazione della famiglia della vittima;
 - istruttoria con coinvolgimento diretto di tutti gli attori coinvolti, con convocazione della famiglia della parte offendente;
 - coinvolgimento e attivazione dei soggetti interni (in particolare, il Team Antibullismo) ed eventualmente esterni alla scuola che possono fornire supporto e protezione alla vittima;
 - dopo accertamento delle responsabilità, attivazione del procedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento di Disciplina;
 - attivazione del Team Antibullismo e dei Consigli di Classe per la valutazione e l'adozione di un intervento personalizzato, rivolto al singolo, o al gruppo, o alla classe, che abbia come obiettivi la riparazione, lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, la consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

Art. 18 – Infrazioni e sanzioni

1. Per le infrazioni e le relative sanzioni irrogabili per atti di bullismo o di cyberbullismo, si rinvia agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento di Disciplina.

TITOLO V – PATTO EDUCATIVO e NORME FINALI

Art. 14 – Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il patto educativo di corresponsabilità è elaborato dal Collegio dei Docenti, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa, il quale è successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto. Esso è firmato da genitori e studenti in sede di perfezionamento dell'iscrizione e comunque prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 15 – Norma finale

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rimanda allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025.

Appendice all'art. 8
TABELLA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA
DI ALCUNE FATTISPECIE DI INFRAZIONI, DIVISE PER TIPOLOGIA E GRAVITÀ

INFRAZIONI DISCIPLINARI	ESEMPI
comportamenti che nuocciono al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola pulita <i>“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.6	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature; imbrattare e lordare oggetti e ambienti della scuola; adottare abbigliamento e/o linguaggio non adeguati all'ambiente scolastico; lasciare i locali scolastici in stato di disordine; abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori predisposti; comettere azioni biasimevoli che nuocciono all'immagine pubblica della scuola affiggere pubblicazioni o scritte o disegni di carattere osceno, sconveniente, offensivo; GRAVE diffondere in vario modo (ad es. tramite internet) scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome dell'istituto o di persone a vario titolo legate all'istituto;
frequenza scolastica irregolare <i>“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.1	LIEVE ritardi nell'ingresso, non dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ritardi al rientro dagli intervalli uscita dalla classe non autorizzata al cambio dell'ora; mancata tempestiva giustificazione, in caso di assenza o ritardo; prolungamento immotivato dell'uscita autorizzata dalla classe; presenza non autorizzata fuori aula durante le ore di lezione; GRAVE assenze ingiustificate reiterate; ritardi ingiustificati reiterati; abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni; allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate; abbandono della classe senza permesso dell'insegnante;
comportamenti individuali che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico <i>“Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249/98”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.3	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE interrompere la lezione rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili; alzarsi dal banco o uscire dall'aula senza autorizzazione; disturbare la lezione o i compagni durante la lezione; mangiare durante l'attività didattica, senza autorizzazione del docente; rifiutare di sottoporsi a verifiche e valutazioni; non svolgere diligentemente il lavoro domestico; negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo; usare il telefono cellulare durante l'orario scolastico, con eccezione dei casi previsti dal regolamento scolastico; riprendere fotografie o video all'interno degli edifici scolastici, al di fuori dei casi esplicitamente autorizzati dal dirigente mancato rispetto delle altre norme di comportamento previste dai regolamenti scolastici in vigore GRAVE falsificazione di firme o falsificazione d'identità per via telematica alterazione di documenti, anche digitali uso della connessione internet da parte di studenti contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, con particolare riguardo all'accesso a siti a contenuto estraneo all'attività scolastica; comportamenti intenzionali finalizzati all'alterazione fraudolenta della corretta valutazione degli apprendimenti, messi in atto anche per via telematica (ad es. suggerire ai compagni, utilizzare appunti o testi non autorizzati, ecc.) uso del telefono cellulare con fine fraudolento durante le attività di verifica del rendimento; uso del telefono cellulare per scopi denigratori o comunque offensivi;

	recidive delle infrazioni di gravità lieve.
comportamenti che contrastano con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute Comportamenti che generano rischi per la propria incolumità o sicurezza. <i>“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.4	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE Contravvenire alle norme di sicurezza illustrate nel “<i>Manuale della sicurezza</i>”, nei corsi di formazione, nelle circolari o alle disposizioni impartite da parte dei docenti o del personale addetto alla sicurezza. portare con sé oggetti pericolosi o potenzialmente dannosi per sé o per gli altri; contravvenire al divieto di fumare; utilizzare fiamme vive; violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati; attuare comportamenti o giochi pericolosi o dannosi per sé stessi o per gli altri; parcheggiare mezzi di locomozione al di fuori degli spazi consentiti, Accedere ai laboratori senza autorizzazione; usare violenza fisica o psicologica contro il prossimo; abbandonare la classe senza permesso dell'insegnante; abbandonare dell'edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni; correre per le scale; effettuare giochi potenzialmente pericolosi; sporgersi dalle finestre; salire sui banchi o sulle sedie; accedere ad aree dell'istituto in cui non è autorizzato l'ingresso; allontanarsi dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate; mantenere un comportamento a rischio per la propria incolumità durante gli spostamenti a piedi per le strade, a bordo di pullman, treni o aerei, durante le visite a musei o durante i viaggi di istruzione, in albergo; GRAVE lancio di oggetti contundenti; violazione grave delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; introduzione e/o consumo a scuola (anche in viaggio o in ogni momento e luogo dell'attività didattica) di sostanze alcoliche o psicotrope; introduzione a scuola (anche in viaggio o in ogni momento e luogo dell'attività didattica) di oggetti atti ad offendere; ostruzione delle vie di fuga;
comportamenti irrispettosi degli altri, che offendono il decoro delle persone, o recano insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggiano la morale altrui, che non garantiscono l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni sociali, che causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga <i>“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.2	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE discutere con eccessiva animosità o tenere atteggiamenti aggressivi; proferire insulti verbali o scritti a persone usare un linguaggio volgare o blasfemo tenere atteggiamenti discriminatori o diffamatori non rispettare oggetti e beni altrui acquisire immagini o filmati di situazioni o persone, con qualsiasi mezzo, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi usare violenza fisica o psicologica contro il prossimo; disturbo serale e notturno in hotel e nei momenti didattici durante i viaggi di istruzione GRAVE proferire atti o parole che dolosamente tendono a emarginare altri studenti propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti di altre persone utilizzare termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui diffondere, con qualsiasi mezzo immagini o filmati di situazioni o persone, relative al contesto scolastico, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi ostacolare volontariamente l'ingresso a scuola di studenti o del personale ostacolare volontariamente lo svolgimento delle attività istituzionali della scuola impedire in qualsiasi forma la libera espressione altrui
comportamenti che arrecano danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa <i>“Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le</i>	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari causati da negligenza, imperizia o imprudenza; negligenza rispetto al mantenimento della pulizia dell'ambiente; abbandono di rifiuti, incisione o iscrizione su banchi/porte/muri/altre strutture uso indebito, o eccessivo, o improprio, o non autorizzato, o fraudolento delle stampanti, delle fotocopiatrici, delle attrezzature di laboratorio;

<i>strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.5	GRAVE sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi; alterazione dolosa o danneggiamenti di registri e altri documenti della scuola, anche telematici; accesso fraudolento in account (su piattaforme di lavoro o registro elettronico) di terzi, attraverso credenziali non proprie o attraverso forme di forzatura o hackeraggio. Alterazione non autorizzata delle configurazioni dei <i>device</i> informatici della scuola, compreso lo scaricamento e installazione di programmi non autorizzati o introduzione, dolosa o colposa, di agenti di minaccia informatica. rotture e danneggiamenti dolosi di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari;
Bullismo	GRAVE azioni di prevaricazione e sopruso fisico, verbale, o relazionale, reiterate nel tempo, messe in atto nei confronti di un/a compagno/a, con una serie di comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti.
Cyberbullismo	GRAVE azioni rivolte ad esercitare pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.